

*Il Numero 54 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduta la legge 24 agosto 1862, n. 788;

Veduta la convenzione monetaria internazionale del 6 novembre 1885, approvata con la legge 30 dicembre 1885, n. 3590;

Veduto l'allegato *P* alla legge 22 luglio 1894, n. 339, che provvede per la coniazione di monete di nichelio da centesimi venti;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 302, che provvede per la trasformazione di 30 milioni di monete di bronzo in altrettanta somma di monete di nichelio puro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione e l'emissione di monete di nichelio puro da 25 centesimi, per un valore nominale di 30 milioni di lire.

Art. 2.

Il grado di purezza, il peso, la tolleranza di peso, il diametro ed il contorno delle dette monete sono fissati come segue:

Valore nominale della moneta	Grado minimo di purezza del metallo	Peso grammi	Tolleranza di peso in più o in meno	Diametro millimetri	Contorno
Centesimi 25	975 millesimi	4	grammi 1 per %	21,5	Scannellato sottilmente

Art. 3.

Le monete di nichelio suddette avranno, da un lato, l'aquila araldica di Savoia, contornata dalla leggenda « Vittorio Emanuele III Re d'Italia » ed in basso l'indicazione dell'anno di coniazione, e dall'altro lato, nel centro il n. 25, contornato in alto dalla parola « centesimi » ed in basso da due rami d'alloro intrecciati, e sotto a questi l'iniziale *R* per la zecca.

Art. 4.

Le monete suindicate avranno corso legale in tutto il Regno, a partire dalla data che sarà stabilita con decreto Ministeriale, sino ad un valore di lire cinque per ogni pagamento, salvo la disposizione contenuta nell'articolo 3 del Nostro decreto del 28 marzo 1894, n. 112, riguardante i versamenti per i dazi doganali.

Art. 5.

Sono approvati i tipi conformi a quanto sopra e ai disegni annessi al presente decreto, visti, d'ordine Nostro, dal Ministro del Tesoro.

Art. 6.

Le impronte delle monete di nichelio puro, secondo i disegni anzidetti, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: Cocco-ORTU.